

## PROTOCOLLO

# *ali per l'infanzia*

### INTESA SULLA TUTELA DEI MINORI TRA LE SCUOLE DEI DISTRETTI SCOLASTICI 61 E 62 E LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

#### NOTA STORICA

Nell'anno scolastico 1998-1999 l'ASL Milano 3 aveva organizzato per la prima volta la realizzazione di corsi di formazione sulle tematiche del maltrattamento e dell'abuso sessuale verso i minori per docenti, dirigenti scolastici ed operatori sociali.

Numerosi insegnanti e dirigenti delle scuole appartenenti ai distretti scolastici 61, 62, 63 avevano partecipato ai corsi con attenzione, professionalità, passione e spesso con sofferenza, in quanto gli strumenti allora disponibili non erano adeguati ad affrontare le situazioni che si erano presentate alla loro attenzione.

I corsi di formazione avevano determinato una ampia ricaduta sul versante operativo, in termini di sensibilizzazione e di maturazione collettiva, e avevano indotto alcuni operatori (tre dirigenti scolastici, due funzionari comunali, due operatori dell'ASL) ad incontrarsi con lo scopo di raggiungere un'ipotesi di accordo interistituzionale nella speranza di migliorare gli interventi di tutela nei confronti dei minori.

Il "Protocollo ALI per l'infanzia" è stato il frutto di tale lavoro che ha costituito in questi anni una piattaforma comune di partenza, su cui poter costruire ulteriori protocolli procedurali più ampiamente condivisi.

Alla luce delle novità introdotte in materia di tutela minori dalla recente normativa, che ha visto l'uscita della ASL dal servizio tutela, la commissione di monitoraggio del "*Protocollo ALI per l'infanzia*", in rappresentanza delle 30 scuole firmatarie del documento, ha deciso nei primi mesi del 2004 di dare avvio ad una nuova fase di confronto con le Amministrazioni locali per definire gli sviluppi futuri della collaborazione con le scuole e per aggiornare i contenuti del Protocollo sottoscritto.

Il documento è stato attentamente ridiscusso dai rappresentanti dei comuni e delle scuole, anche in relazione ad altri protocolli sottoscritti nel frattempo in altre realtà locali, in modo da pervenire ad una nuova stesura più attuale e più pertinente.

## 1. PREMESSA

“Per abuso sessuale e maltrattamento debbono intendersi tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere.” ( Rapporto 2002 OMS)

Nel termine complessivo sono quindi compresi la trascuratezza, il maltrattamento fisico, il maltrattamento psicologico, l'abuso sessuale, la violenza assistita, lo sfruttamento del minore e la sindrome di Munchausen.

Il fenomeno del sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori:

- è sommerso, connesso ad un alto indice di occultamento, pericoloso e richiede, pertanto, l'attivazione di adeguati interventi di protezione e tutela;
- è difficilmente rilevabile con sufficiente certezza, pertanto richiede un'attenta valutazione anche delle situazioni dubbie;
- è complesso e multiproblematico: per cui si dovrà procedere ad una valutazione interdisciplinare congiunta attraverso azioni idonee e tempestive.

La definizione di indicazioni precise sulle modalità di rilevazione, segnalazione e presa in carico dei casi di sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori è volta al raggiungimento, a livello territoriale, dei seguenti obiettivi:

- prevenzione del fenomeno;
- presa in carico efficace ed integrata del caso conclamato e delle situazioni sospette;
- protezione adeguata del minore sia nei confronti della situazione subita, sia nel corso di ogni procedimento ad essa connesso;
- trattamento tempestivo della patologia familiare, se esistente.

I segnali di disagio e le richieste di aiuto da parte del minore sono spesso raccolti, in prima istanza, dagli insegnanti e dagli operatori dei servizi scolastici ed educativi, pubblici e privati, che vengono a contatto con il minore nel suo percorso di crescita.

Pertanto è auspicabile che siano diffuse anche presso i servizi scolastici ed educativi le conoscenze necessarie a riconoscere, rilevare e raccogliere tempestivamente le richieste di aiuto, nonché i riferimenti necessari per attivare in tempi brevi, attraverso il coinvolgimento degli operatori sociali e sanitari competenti, un percorso di approfondimento della situazione e le misure di protezione eventualmente necessarie.

I servizi sociali del territorio sono chiamati ad assicurare risposte di tutela della salute psico-fisica del minore presunta vittima di episodi di violenza. Secondo quanto meglio esplicitato entro le linee -guida regionali, essi sono tenuti ad attivare, in maniera integrata, le misure di tutela, presa in carico e sostegno del minore durante tutto il procedimento, comprese eventuali iniziative disposte dall'Autorità Giudiziaria competente, nonché quelle conseguenti e successive agli esiti del procedimento stesso.

Per tutti i casi di disagio e maltrattamento lieve, non previsti esplicitamente in questo protocollo, si auspica un intervento integrato tra scuola e servizi al fine di offrire un pronto supporto adeguato

alle famiglie che versano in situazioni di difficoltà.

Le prestazioni di tipo socio-assistenziale al minore ed alla famiglia saranno costantemente integrate con quelle di tipo educativo nell'ottica di intervento "globale" della rete dei servizi, che assicuri risposte tempestive ai bisogni emergenti, valorizzando le risorse e l'apporto delle diverse professionalità coinvolte ed evitando la sovrapposizione delle iniziative.

## **2. REFERENTE DELLA SCUOLA E SUE FUNZIONI**

Presso ogni Istituzione Scolastica viene nominato dal Capo d'Istituto un docente quale referente della Scuola sulla tematica dell'abuso e del maltrattamento ai minori.

Il referente ha il compito di agevolare la circolazione dell'informazione presso i colleghi, di avviare iniziative specifiche di studio, di offrire una prima consulenza ai colleghi che si trovano nella condizione di dover formulare una segnalazione in ordine alle tematiche dell'abuso e del maltrattamento; opera al fine di promuovere il miglior raccordo con i Servizi di tutela minori, la Scuola e altri Servizi, promuovendo insieme ai colleghi di altre Scuole, iniziative di sensibilizzazione e di formazione.

## **3. REFERENTE DEL COMUNE E SUE FUNZIONI**

Presso le Amministrazioni Comunali viene individuata la figura del referente istituzionale in materia di abuso sessuale e maltrattamento di minori, con il compito di valorizzare tutti gli operatori e le risorse esistenti, al fine di facilitare il coordinamento tra i Servizi coinvolti e di garantire consulenza alle Scuole.

In particolare il referente Istituzionale promuove nel Territorio di competenza la costruzione di una rete di servizi ed operatori che possa agevolare lo scambio di informazioni, dati ed esperienze. Per quanto riguarda la specificità territoriale dei Comuni, la figura del referente istituzionale corrisponde al responsabile del Servizio di Tutela o suo delegato.

## **4. SEGNALAZIONE PREVENTIVA NELLA SCUOLA**

Per "segnalazione preventiva" si intende l'esplicitazione al Dirigente Scolastico di sospetti circa l'eventuale esistenza di fatti coinvolgenti un alunno/a, anche ai fini di una eventuale segnalazione di situazioni di pregiudizio alle Autorità Giudiziarie competenti.

## **5. RILEVAZIONE CON ELEMENTI DI CHIARA EVIDENZA**

In tali situazioni gli operatori scolastici sono tenuti ad effettuare tempestivamente una segnalazione diretta, come previsto dalla normativa vigente alle Autorità Giudiziarie competenti (Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario e Procura della Repubblica del Tribunale dei Minorenni).

La Scuola contestualmente informa per iscritto il referente del comune della segnalazione in corso perché provveda a sua volta ad attivare la procedura di tutela.

Il Servizio Tutela Minori, se in possesso di altre informazioni utili sul caso specifico provvederà ad integrare la segnalazione con una propria relazione alle Autorità competenti, al fine di consentire una più mirata tutela del minore.

## **6. RILEVAZIONE CON ELEMENTI DI DUBBIO**

( che inducono ad ipotizzare una situazione di grave rischio)

In tali situazioni il percorso è il seguente.

Gli operatori scolastici attraverso il Dirigente Scolastico avviano un primo contatto con il Servizio Tutela Minori.

Nel caso in cui gli elementi forniti siano ritenuti dal Servizio Tutela Minori sufficienti per realizzare una segnalazione diretta, questa dovrà essere inoltrata alle Autorità Giudiziarie competenti così come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il Servizio Tutela Minori reputi opportuno un ulteriore approfondimento, verrà richiesto attraverso il Dirigente Scolastico l'invio di una relazione circostanziata. Il Servizio, sulla base dei dati raccolti, compie una prima valutazione della situazione, informandone per scritto la Scuola.

Durante questa fase di monitoraggio gli operatori del Servizio e gli insegnanti si rendono disponibili per un incontro finalizzato ad uno scambio di informazioni diretto.

Nel caso in cui la prima valutazione deponga per la necessità di interventi urgenti di tutela a favore del minore, il Servizio individuerà in tempi brevi un percorso specifico secondo tre direzioni.

- a) orientare la Scuola alla segnalazione nei confronti delle Autorità Giudiziarie competenti
- b) formulare una segnalazione alle Autorità Giudiziarie competenti, utilizzando anche il materiale informativo trasmesso dalla Scuola, nel caso in cui il Servizio disponga di altri elementi significativi da segnalare
- c) promuovere un approfondimento qualora si reputi che la situazione non sia urgente ed abbia le caratteristiche per poter pensare ad una collaborazione produttiva della famiglia del minore, rinviando ad ulteriore raccolta ed analisi di elementi la possibilità di segnalare alle Autorità Giudiziarie competenti. In tal caso va garantito tra la Scuola ed il Servizio Tutela Minori un adeguato scambio di informazioni.

## **7. RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Il Dirigente Scolastico che si trova a dover affrontare un caso di maltrattamento e/o abuso all'infanzia, segnalato da lui stesso o da altra fonte, dovrà garantire la massima collaborazione ai Servizi del Territorio e all'Autorità Giudiziaria

1. mantenendo il più assoluto riserbo circa quanto appreso,
2. adottando ogni misura per garantire la massima riservatezza al minore ed all'attività d'indagine in corso,
3. mettendo a disposizione della Polizia Giudiziaria inquirente, quando richiesto, nel corso degli orari scolastici locali il più possibile riservati e idonei all'ascolto di minori
4. autorizzando l'allontanamento del minore dalla famiglia da eseguirsi a scuola, ai sensi dell'art. 403 c.c. o per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

## **8. MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

Al fine di procedere al monitoraggio del presente Protocollo d'Intesa, nonché per provvedere al costante aggiornamento del testo, è istituita una commissione di coordinamento, composta da 3 rappresentanti delle Scuole e tre rappresentanti dei Comuni aderenti che si avvalgono della collaborazione di vari esperti del settore.

Alla Direzione Didattica del 1° Circolo di Seregno viene affidato il compito di raccogliere le osservazioni di monitoraggio presentate dagli operatori delle istituzioni, al fine di preparare una conferenza biennale tra i firmatari del Protocollo d'Intesa, per esaminare insieme i nodi problematici evidenziati e per formulare eventuali revisioni del testo medesimo.

## **POSTILLA**

Le parti firmatarie s'impegnano a curare la corretta applicazione del presente protocollo.

## APPENDICE NORMATIVA

### **La Convenzione dei Diritti del fanciullo del 1989**

#### **Articolo 3**

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

#### **Articolo 12**

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

#### **Articolo 19**

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

#### **Articolo 34**

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

#### **Articolo 39**

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di

un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo

## **Le norme del codice penale e di procedura penale**

### **609 bis Violenza sessuale**

Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

### **609 ter Circostanze aggravanti**

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

### **609 quater Atti sessuali con minorenni**

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

### **609 quinquies Corruzione di minorenni**

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

### **609 sexies Ignoranza dell'età della persona offesa**

Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

### **609 septies Querela di parte**

I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui al l'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609 quater, ultimo comma.

### **609 octies Violenza sessuale di gruppo**

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

### **609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali**

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore , quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa .

### **609 decies Comunicazione al tribunale per i minorenni**

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter 609 quinquies e 609 octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dal l'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

### **Art. 600-bis. - Prostituzione minorile.**

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto.

### **Art. 600-ter. - Pornografia minorile.**

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di

minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.

#### **Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico.**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".

#### **Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

#### **Art. 600-sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti.**

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e' commesso in danno di minore in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata se il fatto e' commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e' ridotta da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e liberta'.

#### **Art. 600-septies. Pene accessorie.**

Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies e' sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche' la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive.

#### **Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio**

Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell ' esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d 'ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico fatto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

#### **Art 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale.**

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:

gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria;

ogni altra persona che esercita permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

#### **Art 358c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.**

Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio:

gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio;  
ogni altra persona che presta, permanentemente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.

**Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.**

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all' autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui a avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a lire un milione.

La pena è della reclusione fino ad un anno se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

**Art. 362 c.p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.**

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all' autorità indicata nell' articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell' esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila.

**Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.**

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite dagli articoli 582 e 583, ridotte a 1/3; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 3 a 8 anni.

Procedibilità: d'ufficio.

**Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli**

Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, per l'esercizio di una professione o di un'arte è punito, con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 8 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 12 a 20 anni.

Procedibilità: d'ufficio.

**Art. 282-bis Allontanamento dalla casa familiare**

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità e i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore di coniugi o figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza dell'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali dei coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280

Le norme del codice civile e di procedura civile

#### **Art. 330 c.c. Decadenza dalla potestà sui figli**

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore e convivente che maltratta o abusa del minore.

#### **Art. 333 c.c. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli**

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze può adottare provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in ogni momento.

#### **Art. 336 c.c. procedimento**

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro un genitore, questi deve essere sentito.

In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.

### **Titolo IX-bis. ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI**

#### **Art. 342-bis. Ordini di protezione contro gli abusi familiari**

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art. 342-ter.

#### **Art. 342-ter. Contenuto degli ordini di protezione**

Con il decreto di cui all'art. 342-bis il giudice ordina al coniuge o al convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono privi di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento, e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario

**Art. 736-bis. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari**

Nei casi di cui all'art. 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'art. 739 c.p.c. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti

## GLOSSARIO

### MALTRATTAMENTO:

- fisico: con questo termine si intende indicare qualunque atto comporti l'intenzione di infliggere dolore al bambino allo scopo di penalizzare i comportamenti indesiderati o disapprovati e impedirne il ripetersi; è la forma più manifesta e facilmente riconoscibile;
- psicologico: qualsiasi comportamento messo in atto nei confronti del bambino che gli veicola l'idea di non valere niente, di non essere amato, di non essere desiderato o la presenza di biasimo protratto, isolamento forzato, critiche o un'assenza di riconoscimento dei suoi bisogni. È forse l'abuso più difficile da individuare: spesso si arriva ad una diagnosi di questo tipo solo quando si hanno già effetti devastanti sullo sviluppo della personalità del bambino. Purtroppo è anche in notevole incremento negli ultimi anni a causa anche della crisi della famiglia.

### PATOLOGIA DELLE CURE:

un tempo veniva identificata come incuria, in realtà oggi viene individuata non solo nella carenza di cure fornite al bambino, ma anche nella loro inadeguatezza dal punto di vista fisico e psicologico. Si possono per tanto distinguere diverse forme:

- incuria: carenza di cure fornite al bambino: le persone che ne sono responsabili non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni fisici né psichici. Si possono avere diversi gradi di questa forma di abuso, che vanno dall'abbandono al disinteresse per i bisogni emotivi del bambino.
- discuria: quando le cure fornite sono distorte ed inadeguate in rapporto al momento evolutivo che il bambino sta attraversando; in genere i genitori caricano il figlio delle proprie aspettative, ignorandone i veri bisogni: lo considerano una loro proprietà e così facendo ne impediscono il naturale sviluppo.
- ipercuria: quando le cure prestate al bambino sono patologicamente eccessive (pensiamo a fenomeni quali la sindrome di Munchausen per procura, il medical shopping e il chemical abuse).

### ABUSO SESSUALE:

è il coinvolgimento di un minore, da parte di un partner preminente, in attività sessuali anche non caratterizzate da violenza esplicita<sup>1</sup>; comprende:

- abuso sessuale intrafamiliare: attuato da membri della famiglia nucleare (padri e madri, fratelli, conviventi o compagni dei genitori) o allargata (nonni, zii, cugini, amici stretti della famiglia..), anche in forma mascherata attraverso pratiche igieniche incongrue;
- abuso sessuale extrafamiliare: ne sono vittime indifferentemente maschi e femmine, nei casi più frequenti è attuato da adulti che il minore conosce (vicini di casa..).

### RILEVAZIONE

Attraverso la rilevazione, l'operatore che viene in contatto con il minore, raccoglie i segnali provenienti dal bambino e dalla sua famiglia e valuta se siano riconducibili ad un'ipotesi di sospetto abuso o maltrattamento: non è responsabilità dell'operatore dimostrare che si sia verificata una violenza, ma di dare avvio al percorso di tutela in caso di sospetto.

### SEGNALAZIONE

La segnalazione è un atto di responsabilità individuale. Tale segnalazione non è la formulazione di un giudizio, ma è l'apertura di una collaborazione: essa costituisce il momento fondamentale del percorso diagnostico e prognostico e va considerata come risorsa per il percorso terapeutico.

Attraverso la segnalazione, gli operatori dei servizi informano la Magistratura Minorile degli elementi che hanno rilevato dal punto di vista tecnico-professionale sul pregiudizio in cui si troverebbe il minore. La segnalazione deve essere analitica, nella misura in cui è possibile essere precisi.

#### DENUNCIA

Il termine richiama un preciso obbligo (art.331 cod. proc. pen.) degli operatori che, nella loro qualità di pubblici ufficiali, o di incaricati di un pubblico servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio: essi sono tenuti, in tali circostanze, a farne denuncia per iscritto all'Autorità Giudiziaria, come meglio specificato nelle linee-guida.

#### DIAGNOSI E VALUTAZIONE

La diagnosi e la valutazione di abuso o maltrattamento sono per definizione "multidisciplinari": ciascuno dei servizi coinvolti è tenuto a raccogliere e mettere a disposizione degli altri gli elementi acquisiti attraverso gli strumenti specifici della sua professionalità, al fine di giungere ad una valutazione complessiva e globale.

#### AUDIZIONE PROTETTA

Per "audizione protetta" si intende, di regola, l'assunzione della testimonianza del minore di anni 16 nel processo penale effettuata in adeguato ambiente esterno al Tribunale, attrezzato con specchio unidirezionale, con l'intervento, in ausilio del giudice, di un esperto in psicologia infantile, o altro operatore psico-sociale, o di un familiare, quando compatibile, e con riproduzione audiovisiva dell'atto.

#### PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO

Il Tribunale per i Minorenni ha funzioni di tutela del minore in tutte le situazioni di pregiudizio ascrivibili a comportamenti dei genitori o di familiari a cui il minore è affidato: la situazione di pregiudizio per il bambino è indipendente dalla natura dolosa o colposa del comportamento dei genitori.

Il Tribunale dei Minori può disporre un'indagine per chiarire i contenuti della segnalazione, può dettare prescrizioni alla famiglia, con possibilità, nei casi più gravi, di decidere l'allontanamento del minore dal nucleo. E' costituito, oltre che da magistrati, da giudici onorari, rappresentanti di diverse professionalità attinenti alle problematiche minorili.

La Magistratura penale (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Tribunale Penale, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni) ha come finalità accertare se è stato commesso un reato ed, in particolare, per quanto rileva in questa sede, una violenza o sfruttamento sessuale o una lesione all'integrità fisica del minore, applicando le sanzioni previste dalla Legge.

#### LINEE GUIDA PER LA SEGNALAZIONE

Di minori in stato di pregiudizio

La segnalazione deve essere inviata alla :

- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
- Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario

con richiesta di **SECRETAZIONE** soprattutto nei casi di possibile abuso sessuale .

La segnalazione consiste in una relazione circostanziata su quanto osservato e portato a conoscenza dello scrivente e deve contenere le seguenti informazioni:

- **dati anagrafici** ci del nucleo familiare del minore (compresi eventuali conviventi) se conosciuti;
- **descrizione generale della situazione di rischio** individuata dagli scriventi ( **attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguaggio o le frasi utilizzate dal minore, non inserire MAI elementi di giudizio o di valutazione personale dei fatti**);
- **descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi e importanti** (breve resoconto di un colloquio, di un tema e/o disegni, di comportamenti "critici" significativi);
- **descrizione degli interventi effettuati all'interno della scuola a favore del minore** (eventuali colloqui con i familiari - si ricorda che nei casi di sospetto abuso sessuale intrafamiliare **NON** va né convocata né avvista la famiglia-);
- **eventuali interventi specifici di sostegno al minore effettuati dal personale della scuola e/o dai servizi**

**sociali, se conosciuti).**

Si consiglia di tenere sempre una copia della relazione e del diario di bordo.

HANNO LAVORATO ALLA REVISIONE DEL DOCUMENTO :
---

- ANDREA BAGAROTTI

Responsabile Servizio Minori, Comune di Seregno

- TECLA SUPERTI

Assistente sociale, comune di ...

- ROBERTO PARUTA

... , comune di Desio

- AGNESE BANFI

Dirigente scolastico, scuola .... Di Milano

- NINO STILLITANO

Dirigente scolastico, scuola "Cadorna" di Seregno

- MICHELE QUAGLIARINI

Dirigente scolastico, istituto comprensivo "Casati" di muggiò

- STEFANIA CREMA

Docente di Normativa a Tutela dell'Infanzia - Università Cattolica di Milano